

Statuto

Fondazione Pio Istituto del Buon Pastore

Sede: Via San Vittore, 29 — 20123 Milano

Approvato dalla Regione Lombardia con decreto del Presidente della Regione n° 5282 del 16/6/2014

Il testo del presente Statuto è stato approvato dalla Regione Lombardia con decreto del Presidente della Regione n° 5282 del 16/6/2014 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche apportate allo Statuto della fondazione denominata “Fondazione Pio Istituto del Buon Pastore”.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato integralmente il testo del nuovo Statuto nella riunione collegiale del 9 ottobre 2014.

Il nuovo Statuto è iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 4 del regolamento regionale n° 2/2001.

Capitolo I: Origine – Scopi – Mezzi

ART. 1

È costituita, senza limiti di durata, a seguito di trasformazione dell'O.P. PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE -I.P.A.B. la:

"FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE"

La Fondazione ha sede in Milano, via San Vittore, 29.

ART. 2

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha finalità di utilità sociale che intende perseguire nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Precisamente, la Fondazione, nel solco della tradizione cristiana e nello spirito che ha caratterizzato sino ad ora l'opera dell'Istituto Buon Pastore, vuol favorire lo sviluppo integrale della persona umana con particolare attenzione ai fanciulli allontanati dalla famiglia. Persegue tale scopo:

1. Mediante l'assistenza sociale e sociosanitaria e la beneficenza nei confronti di situazioni di bisogno, sfavore, svantaggio o marginalità sociale di giovani e di minori. Sviluppa quindi nei confronti di tali giovani e fanciulli un'opera di accoglienza, istruzione, formazione educativa e religiosa e di integrazione nella società civile senza discriminazione nell'accoglienza. Opera di concerto con gli Enti pubblici e privati destinati alla tutela ed all'educazione dei fanciulli e dei giovani. Svolge quindi attività nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'istruzione, della formazione e dell'educazione.
2. Mediante l'istituzione e l'esercizio di scuole per l'istruzione materna, primaria, secondaria e asili nido.

Nell'ambito delle suddette finalità la Fondazione potrà:

- svolgere attività culturali e editoriali relative ai propri scopi e, nello stesso ambito, promuovere e realizzare mostre, manifestazioni, seminari, convegni, studi, conferenze e corsi di formazione;
- promuovere e favorire le relazioni con gli enti e le istituzioni di carattere pubblico o privato locali, regionali, nazionali e internazionali;
- aderire, collaborare e stipulare convenzioni di qualsiasi genere con organismi ed enti locali, regionali, nazionali ed esteri, pubblici e privati, per il perseguimento delle finalità proprie e connesse;
- svolgere attività di raccolta di fondi o di fundraising per la realizzazione ed il sostegno dei fini menzionati.

La Fondazione potrà inoltre svolgere ogni attività economica, finanziaria, mobiliare e immobiliare ivi compresa la partecipazione alle istituzioni di enti associativi o la assunzione di partecipazioni in società che l'organo amministrativo ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo.

ART. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili meglio descritti nell'allegato al presente atto è già costituenti il patrimonio dell'O.P. PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE:

b) dalle elargizioni disposte da enti o privati con espressa destinazione ed incremento del patrimonio della Fondazione;

c) dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati a patrimonio.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi e con i redditi del proprio patrimonio e con ogni altra entrata, in particolare con le entrate derivanti:

- dai redditi dei beni mobili ed immobili donati e dai proventi rivenienti dalle attività economiche istituzionali e connesse, dalle somme annualmente assegnate a titolo di contributo e da enti ed istituzioni pubbliche e private e dalle somme che comunque perverranno alla Fondazione;
- dai contributi erogati anche in via straordinaria dallo Stato attraverso i Ministeri competenti, dalle Regioni e da Enti Pubblici in genere;
- dai contributi erogati da altri Enti Locali anche non territoriali;
- dai contributi volontari, oblazioni, lasciti e donazioni in genere pervenuti alla Fondazione per finanziarne le attività e non destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati per l'esplicazione di attività istituzionali e connesse;
- nonché da ogni altra fonte finanziaria da qualsiasi soggetto proveniente.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o entità patrimoniali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli impieghi di carattere finanziario dovranno essere effettuati con criteri prudenziali attenti ad una diversificazione degli investimenti, affinché non venga pregiudicata la consistenza del patrimonio necessario al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

CAPITOLO II: Organi e Amministrazione

ART. 4

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, compreso il Presidente.

Gli amministratori durano in carica sino a revoca, decesso o dimissioni.

Qualora nel corso del suo mandato venga a mancare uno dei membri per decesso, per revoca o per dimissioni, il suo sostituto sarà nominato per cooptazione.

Il Consiglio, con il voto favorevole di almeno sette dei suoi componenti provvede alla nomina del Presidente.

ART. 5

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

ART. 6

Le cariche di Presidente e Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese borsuali.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Nomina un **Segretario**, anche estraneo al Consiglio, al quale potranno essere affidati compiti di verbalizzazione e tenuta della contabilità.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo, nonché ogni altra volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno due membri del Consiglio.

ART. 9

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente con avviso da recapitare con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione a mezzo telefono, telegrafo, telefax o posta elettronica è effettuata con preavviso di almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve precisare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, oltre all'ordine del giorno riguardante le tematiche da affrontare.

La convocazione, nei termini sopra indicati, può essere fatta anche a mezzo di posta elettronica, purché i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel Libro dei Verbali del Consiglio e purché le convocazioni siano inviate con messaggi con conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri. In quest'ultimo caso ciascun Consigliere può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

ART. 10

Per la validità dell'adunanza del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' in ogni caso richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto oppure concernenti la dismissione, vendita o costituzione di diritti reali relativamente ai beni patrimonio destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali (dovendosi comunque provvedere in questi casi al reinvestimento dei proventi secondo legge) od infine riguardanti la trasformazione o l'estinzione dell'ente.

È Consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di comunicazione o videocomunicazione.

ART. 11

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Presidente eletto per la singola riunione.

ART. 12

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente della riunione.

ART. 13

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

ART. 14

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione innanzi ai terzi ed in giudizio.

Cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio, adotta in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dalla necessità, salvo riferirne al Consiglio, in seduta da convocarsi entro breve termine.

ART. 15

Onde assicurare alla Fondazione l'apporto di particolari competenze, Il Consiglio può provvedere alla nomina di un Comitato Scientifico composto da tre a nove membri che durano in carica per il periodo necessario e comunque non oltre i quattro anni e sono rieleggibili.

Tali cariche sono da considerarsi gratuite.

ART. 16

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto bancario prescelto dal Consiglio di Amministrazione. Il relativo rapporto è retto da apposita convenzione.

ART. 17

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un controllore unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

All'Organo di Controllo compete un compenso da determinarsi fra le parti.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione potrà emanare un regolamento per la disciplina dell'organizzazione interna e per meglio specificare i criteri della contabilità e le modalità di erogazione delle rendite ai fini del raggiungimento dello scopo.

ART.19

In caso di esaurimento o di impossibilità del perseguimento degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, fatte salve le competenze delle Pubbliche Autorità e le disposizioni di legge vigenti in materia, l'estinzione o la trasformazione della Fondazione con le modalità che riterrà più opportune.

In caso di estinzione dell'Ente il patrimonio residuo sarà devoluto ad un Ente avente uno scopo analogo a quello della Fondazione.

ART. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice civile e delle norme di legge vigenti in materia.

Milano, 13 giugno 2024